

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E PER USO INDUSTRIALE

TITOLO PRIMO **NORME GENERALI**

Art. 1¹ **Scopo e attività**

L'Ente autonomo Locarnese Ente Acqua (in seguito detto semplicemente "LEA") è un servizio di pubblica utilità.

Esso provvede, con diritto di privativa, alla captazione e distribuzione di acqua potabile e per uso industriale, sia sul territorio della Città di Locarno, dove ha la propria sede, sia sul territorio dei Comuni con i quali ha stipulato o può stipulare una convenzione di fornitura. Resta riservato quanto previsto dalle convenzioni stipulate con i singoli Comuni.

E' esclusa l'utilizzazione di acqua potabile per il funzionamento di pompe termiche.

Art. 2¹ **Organizzazione**

La LEA è un ente autonomo di diritto pubblico secondo la Legge Organica Comunale (LOC art. 193).

Art. 3¹ **Erogazione dell'acqua**

1L'acqua viene erogata nei seguenti modi:

- a) a deflusso misurato mediante contatore;
- b) a deflusso continuo per forniture particolari;
- c) a deflusso illimitato per gli idranti anti-incendio.

Per la fornitura di acqua a deflusso continuo sarà installata una lente idrometrica.

2La LEA assicura una normale erogazione fin dove è consentita dalla pressione della rete. Ne consegue che stabili di altezza superiore a quella raggiungibile con la pressione normale devono essere dotati delle necessarie apparecchiature di pompaggio e di stoccaggio atte ad assicurare un'erogazione adeguata a tutti i piani e nel contempo a evitare scompensi, vibrazioni e colpi d'ariete nella rete di distribuzione.

Queste norme valgono anche per fabbricati siti in luoghi dove un'erogazione normale non può essere assicurata con la pressione esistente in rete.

Impianti del genere (detti di sovrappressione) sono indispensabili quando esiste un collegamento diretto con la rete come, per esempio, per gli impianti anti-incendio con elevato fabbisogno di acqua.

Dette installazioni dovranno essere eseguite da un installatore autorizzato, per conto dell'abbonato.

3(abrogato)¹

Art. 4¹
Modalità di fornitura

Le modalità di fornitura attraverso la rete di distribuzione sono stabilite dalla LEA. L'abbonato è tenuto a far eseguire a proprie spese le modifiche alle installazioni e agli apparecchi di sua proprietà che si rendessero necessarie in seguito al cambiamento del sistema di distribuzione dell'acqua, all'introduzione di nuove tecnologie o all'adozione di nuove disposizioni tariffarie.

Art. 5¹
Uso dell'acqua

L'acqua fornita non può essere destinata ad altri scopi all'infuori di quelli previsti dall'abbonamento. All'abbonato che utilizza l'acqua per altri scopi senza darne avviso alla LEA, o commette altri abusi, potrà essere sospesa l'erogazione all'interno dello stabile. Resta riservata l'azione civile o eventualmente penale.

Art. 6
Interruzione nella distribuzione di acqua

Le interruzioni dell'erogazione per necessità di servizio sono ridotte al tempo strettamente necessario. Gli interessati ne sono avvisati nel limite del possibile. La limitazione o la sospensione dell'erogazione dipendenti da esigenze di manutenzione, da modifiche degli impianti, da casi di forza maggiore, non danno diritto all'abbonato di pretendere un indennizzo sotto qualsiasi forma. E' inoltre escluso il risarcimento di danni risultati dall'interruzione, dalla restrizione e dal ripristino della fornitura di acqua, come pure da squilibri di erogazioni causati da incidenti agli impianti.

Art. 7¹
Limitazione o sospensione della fornitura di acqua

In caso di scarsità d'acqua la LEA può limitare o sospendere la fornitura per piscine, per irrigazioni, per usi commerciali e industriali, nonché per impianti di climatizzazione.

Art. 8
Precauzioni in caso di interruzioni

A prescindere dall'esistenza di adeguati sistemi di protezione contro il rischio di risucchio (sifonamento), in ogni caso, qualsiasi sia la causa dell'interruzione, l'utente dovrà immediatamente staccare dai rubinetti eventuali tubi pescanti in acque o liquidi impuri, velenosi o di altra natura, per evitare il rischio di aspirazione nelle installazioni private o nella rete pubblica.

Art. 9¹
Diritto di sorveglianza

L'abbonato è tenuto a consentire agli incaricati della LEA il libero accesso dove si trovano impianti di acqua, allo scopo di controllare il funzionamento degli stessi, o del contatore, o di verificare se gli abbonamenti sono consoni con il presente regolamento.

Dovrà altresì essere consentito agli incaricati della LEA di eseguire in ogni tempo dei controlli sulle apparecchiature e sul modo di captazione e di evacuazione dell'acqua usata per il funzionamento di pompe termiche, nell'ambito di tutto il comprensorio dei Comuni serviti dall'Azienda.

Ogni rifiuto da parte del proprietario o del locatario al libero accesso è passibile delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

TITOLO SECONDO **RETE DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI**

Art. 10¹ **Rete di distribuzione**

La rete di distribuzione è costituita dalle condotte, posate di regola su area pubblica, che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad essa collegate.

La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione sono di competenza della LEA, che ne è l'unica proprietaria.

Art. 11¹ **Estensione della rete**

L'estensione della rete viene effettuata entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche della LEA.

Art. 12 **Richieste di estensione**

Richieste di estensione da parte di privati possono essere accolte se non suscitano inconvenienti o spese sproporzionate in rapporto alle entrate probabili.

Art. 13¹ **Raccordi con altri acquedotti pubblici**

In casi particolari la LEA può concedere l'autorizzazione di allacciarsi ad altri acquedotti pubblici.

Art. 14¹ **Divieti**

Sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti o pozzi privati.

Art. 15¹
Allacciamento

L'allacciamento è la condotta che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione all'installazione privata.

Per ogni proprietà che si intende allacciare all'acquedotto viene eseguita una diramazione a partire dalla condotta principale fino all'apparecchio di misura.

Di regola è concesso un solo allacciamento per proprietà.

In casi speciali e giustificati possono essere concesse altre diramazioni, a giudizio della LEA.

L'allacciamento, fino e compreso l'apparecchio di misura, viene costruito a cura della LEA e a spese dell'abbonato.

L'allacciamento rimane di proprietà dell'abbonato nella sua totalità. La manutenzione dell'allacciamento è di competenza dell'abbonato e va eseguita unicamente dal personale della LEA a spese dell'abbonato.

Art. 16
Modifiche all'allacciamento

Qualora, su domanda dell'abbonato, occorra modificare o eliminare la presa dell'acqua alla condotta principale e la relativa tubazione di adduzione alla proprietà privata, l'intera spesa è sopportata dal richiedente.

Art. 17¹
Accesso alla proprietà privata

L'abbonato è tenuto ad accordare o a procurare alla LEA il diritto di accedere sull'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi allacciamenti servono pure altre proprietà.

Art. 18¹
Domanda di allacciamento

Ogni domanda di allacciamento deve essere presentata per iscritto dal proprietario, simultaneamente alla richiesta di licenza edilizia. Egli dovrà mettere a disposizione i piani di esecuzione dell'impianto idraulico nella scala che gli sarà richiesta dalla LEA e indicare il nome dell'installatore che eseguirà l'impianto.

Art. 19¹
Allacciamento di proprietà discoste

Se si rendesse necessario il prolungamento della condotta di distribuzione per servire proprietà discoste è facoltà della LEA - nell'ambito della procedura di concessione della licenza edilizia - decidere se eseguire o meno il lavoro.

Essa è libera di rifiutare domande di allacciamento che ritenesse tali da presentare degli inconvenienti, o che implicassero investimenti sproporzionati al probabile incasso per la vendita di acqua.

Art. 20
Domanda di allacciamento temporaneo

La domanda di allacciamento temporaneo deve essere accompagnata dalla planimetria del fondo.

Per cantieri edili sono richiesti il piano di situazione, la cubatura e il presumibile consumo per la costruzione progettata e, se del caso, la cubatura di quella da demolire.
L'allacciamento dovrà essere dotato di una valvola di ritenuta.

TITOLO TERZO **INSTALLAZIONI INTERNE**

Art. 21¹ **Installazioni interne**

L'installazione interna ha inizio dal contatore e deve essere eseguita a cura e a spese dell'abbonato.

Deve essere realizzata da un installatore autorizzato, conformemente alle prescrizioni della LEA e alle direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA). I lavori non potranno essere iniziati prima dell'approvazione dei piani da parte della LEA.

Per tutti gli impianti deve essere prevista una valvola di ritenuta da posare subito dopo il contatore.

Per l'installazione, la posa, lo spostamento o la modifica di apparecchi ed impianti per il trattamento o di potabilizzazione raccordati alla rete di distribuzione pubblica, deve essere fatta richiesta di autorizzazione, rispettivamente la notifica al Laboratorio cantonale di igiene.

Ospedali, cliniche, privati che usano apparecchiature sanitarie per le quali devono poter contare su una certa quantità di acqua e pressione costante durante l'impiego dovranno disporre di adeguate attrezzature di stoccaggio che permettono di supplire l'eventuale mancanza di acqua distribuita attraverso la rete in caso di improvvisa interruzione.

E' obbligatorio installare apparecchiature di protezione secondo le norme SSIGA dove esiste il rischio di sifonamento (risucchio di acqua residuale nelle condotte di distribuzione), quali laboratori, ecc.

Art. 22¹ **Controllo e collaudo**

L'installatore che ha eseguito l'impianto deve provvedere al collaudo secondo le prescrizioni della SSIGA.

La LEA si riserva il diritto di assistere al collaudo come pure di accertare in ogni momento se gli impianti sono eseguiti secondo le prescrizioni e conformemente ai piani presentati.

Qualora gli impianti non rispondessero alle esigenze richieste dal presente regolamento, l'azienda potrà rifiutare la fornitura.

I controlli della LEA non implicano l'assunzione di responsabilità da parte della stessa.

L'immissione di acqua negli impianti privati viene effettuata dopo il collaudo, su richiesta e a rischio dell'abbonato.

Art. 23¹ **Obbligo di trasformazione**

La LEA si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati, rese necessarie da nuove modalità di fornitura.

Se entro un congruo tempo l'abbonato non darà seguito all'invito della LEA, questa potrà eseguire o far eseguire la trasformazione ritenuta necessaria, a spese dell'abbonato.

Art. 24¹
Riparazioni

L'abbonato è tenuto alla manutenzione dei propri impianti e deve provvedere a sue spese alla riparazione di guasti e all'eliminazione di eventuali difetti.

Se i guasti constatati su impianti privati sono tali da recare perturbazioni alla zona di erogazione circostante, la LEA può - qualora non vi fosse posto immediatamente rimedio - sospendere la fornitura di acqua.

Se il guasto è constatato dagli organi della LEA questa provvede a segnalarlo all'abbonato. Essa non si assume tuttavia responsabilità di sorta per il funzionamento dopo la riparazione.

L'abbonato non ha diritto a risarcimento o bonifico alcuno nel caso di perdite per guasti o difetti al proprio impianto interno.

Art. 25¹
Divieti

E' vietata l'esecuzione di riparazioni, aggiunte o modifiche dell'installazione da parte di persone non autorizzate dalla LEA.

TITOLO QUARTO
ABBONAMENTI

Art. 26
Inizio dell'abbonamento

Ogni allacciamento e ogni contatore supplementare determinano l'inizio di un abbonamento.

Art. 27¹
Abbonamento

L'abbonamento viene concluso dalla LEA con il proprietario del fondo.
Per le proprietà in condominio è concluso con l'amministratore dello stabile debitamente autorizzato dai singoli proprietari.

Art. 28
Durata e disdetta dell'abbonamento

L'abbonamento avrà la durata di un anno a contare dalla prima scadenza semestrale della relativa tassa di abbonamento. Trascorso il primo anno l'abbonamento sarà considerato tacitamente rinnovato di semestre in semestre, e così di seguito se non sarà inoltrata regolare disdetta scritta con un preavviso di un mese prima della scadenza semestrale.

Art. 29
Convenzioni particolari

Gli abbonamenti che presentano un carattere particolare a motivo dell'importanza o della natura della fornitura di acqua, possono essere oggetto di contratti speciali.

Art. 30¹
Cambiamento di proprietario

I trapassi di proprietà devono essere notificati alla LEA a cura del vecchio proprietario. Sino al momento della notifica il vecchio e il nuovo proprietario rispondono solidalmente per il pagamento delle tasse dovute.

Art. 31¹
Notifica di cambiamenti

Allo scopo di adeguare l'abbonamento alla nuova situazione, il proprietario è tenuto a informare subito la LEA di ogni modifica eseguita ai propri stabili e relativi impianti. In caso di mancata notifica la LEA è in diritto di riscuotere le tasse dovute in più a contare dall'epoca dell'ultimo controllo fino al momento della constatazione. Nei casi di diminuzione la LEA non concederà alcun bonifico.

TITOLO QUINTO
MEZZI E MODALITA' DI MISURA

Art. 32¹
Applicazione del contatore

Per ogni allacciamento viene applicato un contatore. Esso viene fornito e posato dalla LEA che ne è la proprietaria, ne cura la manutenzione e provvede a eventuali riparazioni.

Art. 33¹
Ubicazione e sistemazione

Il contatore dovrà poter essere posato secondo le norme SSIGA, in luogo di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo e da ogni altro fattore di possibile deterioramento. La posizione del contatore dovrà essere tale da renderne possibile la lettura in ogni tempo e agevole la periodica sostituzione, essa resta in ogni caso di competenza della LEA.

Art. 34
Guasti al contatore

Ogni guasto prodotto al contatore per effetto del gelo, del fuoco o per negligenza dell'abbonato sarà riparato a sue spese.

Art. 35¹
Verifica del contatore

La verifica del contatore viene eseguita dalla LEA ogni qualvolta lo ritenga opportuno. In caso di contestazione del funzionamento l'abbonato può chiedere per iscritto la verifica.

In questo caso LEA vi procederà al più presto.

Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro i limiti del 5%.

Se il contatore è esatto le spese di verifica saranno sopportate dall'abbonato reclamante.

In caso di difetto le spese rimarranno a carico della LEA. Nel caso di funzionamento difettoso del contatore per il semestre in corso verrà stabilito il consumo nella stessa misura di quello corrispondente allo stesso semestre dell'anno precedente.

Art. 36¹
Lente idrometrica

Per la fornitura di acqua a deflusso continuo, l'unità di misura è il litro al minuto (l/min.).

La taratura è effettuata da un incaricato della LEA; l'abbonato ha il diritto di essere presente.

Art. 37¹
Bocche anti-incendio

L'alimentazione di bocche anti-incendio può essere autorizzata dalla LEA se particolarmente previsto nei piani di installazione. Il rubinetto collegante la diramazione con l'allacciamento prima del contatore sarà sigillato dalla LEA.

E' vietato manomettere il sigillo, salvo in caso di incendio.

Art. 37 bis¹
Piscine

La costruzione, la posa di qualsiasi tipo di piscina deve sottostare ad approvazione.

Le piscine con un volume di 5 mc ed oltre devono essere complete di impianto di riciclaggio e di trattamento dell'acqua. Il riempimento delle piscine deve avvenire di regola durante le ore notturne e previa notifica alla LEA, la quale impartirà le istruzioni per evitare la contemporanea esecuzione di tale operazione in troppe piscine ed in modo di evitare inconvenienti nella normale erogazione di acqua potabile agli utenti.

E' vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti qualora l'impianto interno non sia provvisto di una valvola di ritenuta.

TITOLO SESTO **FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Art. 38¹ **Tasse d'utilizzazione**

L'abbonato è tenuto a pagare l'acqua che passa dal contatore e in ogni caso la tassa di abbonamento (v. tariffario).

Le indicazioni del contatore riconosciute esatte o non contestate fanno fede ai fini del conteggio.

L'abbonato non ha diritto a riduzioni se il consumo risulta esagerato a causa di perdite o per altri motivi.

La notifica della tassa costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

Eventuali ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

TITOLO SETTIMO **INFRAZIONI E SANZIONI**

Art. 39¹ **Contravvenzioni**

Il mancato ossequio delle norme contenute nel presente Regolamento può comportare l'applicazione di multe proporzionate alla gravità dell'infrazione e stabilite dal Consiglio Direttivo.

Nei casi particolarmente gravi, ossia quando si verificano situazioni che compromettono la potabilità dell'acqua e la sicurezza delle installazioni, la LEA può sospendere l'erogazione dell'acqua potabile all'allacciamento dell'abbonato fintanto che le norme saranno nuovamente ossequiate.

Eliminata la causa dell'infrazione la LEA provvederà al ripristino del servizio, caricando le relative spese dell'abbonato.

La sanzione, di qualsiasi natura essa sia, non libera l'abbonato dagli impegni assunti contrattualmente nei confronti della LEA.

Sono altresì riservate le azioni civile e penale per il risarcimento dell'eventuale danno causato.

Art. 40 **Foro giudiziario**

In caso di vertenza di natura civile il Foro competente è quello di Locarno-Città.

TITOLO OTTAVO
TASSE¹

Art. 41¹
Autonomia finanziaria

1La LEA deve essere finanziariamente autosufficiente.

2Il finanziamento avviene tramite i seguenti mezzi:

- a) tasse di utilizzazione;
- b) tasse di allacciamento;
- c) fatturazione di prestazioni speciali;
- d) sussidi e contributi;
- e) altre prestazioni di terzi.

Art. 42¹
Tasse

1Le tasse di utilizzazione e di allacciamento devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

2Il debitore delle tasse previste dagli art. 41a) - 41f) è il proprietario del fondo, rispettivamente colui che era autorizzato ad edificare lo stabile o l'impianto allacciato in virtù di un diritto reale o di un contratto.

3Le tariffe per le prestazioni fornite e le tasse di utilizzazione sono stabilite dal Municipio tramite ordinanza a norma dell'art. 3 dello Statuto della LEA.

Art. 43a)¹
Tassa d'allacciamento

La facoltà di allacciarsi alla rete di distribuzione dell'acquedotto è subordinata al pagamento della tassa di allacciamento. Essa è richiesta per le nuove costruzioni, come pure per ogni ampliamento, ristrutturazione e riattamento di stabili o strutture preesistenti.

La tassa di allacciamento è calcolata in base al volume della costruzione secondo le norme SIA e varia tra fr. 0.55/m³ e fr. 2.--/m³, ritenuto un minimo di fr. 100.--.

In caso di manifesta divergenza tra la tassa calcolata e l'intensità dell'uso degli impianti, il Consiglio Direttivo può aumentare o diminuire proporzionalmente l'importo della stessa.

Art. 43b)¹
Tassa base

1La tassa base è stabilita come segue:

- cucina	da fr. 15.-- a	fr. 30.-- all'anno
- camera da bagno con WC, ecc.	da fr. 15.-- a	fr. 30.-- all'anno
- servizi igienici separati (smaltitoi, vaschette, docce, ecc.)	da fr. 12.-- a	fr. 30.-- all'anno
- per ogni altro locale	da fr. 9.-- a	fr. 18.-- all'anno

- per locali spaziosi: per ogni 30 m² o frazione superiore a 5 m² da fr. 9.-- a fr. 18.-- all'anno

In genere sono esenti da tassa i locali che misurano meno di 5 m², purché non vi siano rubinetti.

- per ogni lavatoio o lavatrice installata da fr. 15.-- a fr. 30.-- all'anno
inoltre per ogni appartamento una tassa supplementare da fr. 3.-- a fr. 6.-- all'anno

- lavatrici in lavanderie commerciali per kg di capacità da fr. 7.50 a fr. 15.-- all'anno

- lavatrici in alberghi e pensioni, per kg di capacità da fr. 4.50 a fr. 9.-- all'anno

- lavatrici in istituti, ospedali, case di cura per kg di capacità da fr. 3.-- a fr. 6.-- all'anno

- tassa minima per lavatrice in lavanderie commerciali, alberghi, pensioni, istituti, ospedali e case di cura da fr. 75.-- a fr. 150.-- all'anno

- autorimessa singola da fr. 9.-- a fr. 18.-- all'anno

- autorimessa in comune:
per il primo posto da fr. 9.-- a fr. 18.-- all'anno
per ogni ulteriore posto da fr. 4.50 a fr. 9.-- all'anno

- piscine: per ogni m³ di capienza della vasca da fr. 4.50 a fr. 9.-- all'anno
tassa minima per piscina da fr. 45.-- a fr. 90.-- all'anno

- rubinetto esterno da fr. 30.-- a fr. 60.-- all'anno

- stalle: per ogni posto di bestiame grosso da fr. 9.-- a fr. 18.-- all'anno

- terreni annessi a fabbricati: fino a superfici di 1000 m² per ogni 100 m² o frazione, anche se non esistono installazioni di acqua da fr. 12.-- a fr. 24.-- all'anno

per la superficie eccedente i 1000 m², ogni 100 m² o frazione da fr. 6.-- a fr. 12.-- all'anno

- terreni non annessi a fabbricati:
per il primo rubinetto da fr. 45.-- a fr. 90.-- all'anno
per ogni ulteriore rubinetto da fr. 30.-- a fr. 60.-- all'anno

- zone di montagna:
primo rubinetto da fr. 90.-- a fr. 180.-- all'anno
per ogni ulteriore rubinetto da fr. 22.50 a fr. 45.-- all'anno

- servizio pubblico e/o antincendio:
fontana a forfait da fr. 472.50 a fr. 945.-- all'anno
fontana ornamentale: tassa da stabilire per ogni caso in base al consumo

- WC e smaltitoio a forfait da fr. 472.50 a fr. 945.-- all'anno

- spruzzatori automatici (Sprinkler)

cadauno a forfait	da fr. 1.50 a	fr. 3.-- all'anno
idrante a forfait	da fr.127.50 a	fr. 255.-- all'anno
rubinetto a forfait	da fr. 45.-- a	fr. 90.-- all'anno

²La tassa base minima in ogni caso è compresa tra un minimo di Fr. 45.-- e un massimo di Fr. 90.-- all'anno, rispettivamente tra un minimo di Fr. 90.-- e un massimo di Fr. 180.-- per la zona di montagna.

Art. 43c)¹
Tassa di consumo

L'intero consumo di acqua, misurato a contatore, è calcolato tra un minimo di Fr. 0.60 al m³ e un massimo di Fr. 2.-- al m³.

Art. 43d)¹
Forniture particolari

Per uso temporaneo

- per costruzioni edili: ogni m³ di volume del fabbricato (norme SIA) costruito secondo il sistema tradizionale da fr. 0.42 a fr. 2.-- m³
- per altri usi temporanei viene stabilita una tassa proporzionata.

In caso di fornitura a contatore l'acqua è fatturata da fr. 1.-- a fr. 5.-- m³

In caso di manifesta divergenza tra la tassa calcolata e l'intensità dell'uso degli impianti, il Municipio può aumentare o diminuire proporzionalmente l'importo della stessa.

Art. 43e)¹
Noleggior contatori

I contatori sono di proprietà della LEA e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio fissata come segue:

Diametro del contatore	Tassa annua	
15 mm	da fr. 25.20	a fr. 50.40
20 mm	da fr. 33.60	a fr. 67.20
25 mm	da fr. 42.--	a fr. 84.--
32 mm	da fr. 54.60	a fr. 109.20
40 mm	da fr. 84.--	a fr. 168.--
50 mm	da fr. 134.40	a fr. 268.80
65 mm	da fr. 168.--	a fr. 336.--

Per contatori di diametro superiore ai 65 mm o di tipo speciale la tassa annua di noleggio sarà pari al 15 % del costo del contatore.

Art. 43f)¹

Altri costi e loro determinazione

¹Il materiale utilizzato viene fatturato al prezzo di listino maggiorato del 30 % al massimo per coprire i costi generali.

²La manodopera è fatturata come segue:

- operaio da fr. 80.-- a fr. 100.--
- caposquadra da fr. 90.-- a fr. 110.--
- personale amministrativo da fr. 90.-- a fr. 110.--
- tecnico e progettista da fr. 110.-- a fr. 130.--

Art. 44¹

Condotte principali e di distribuzione

¹Le spese per la posa delle condotte principali sono di regola sopportate dalla LEA.

²In casi particolari i singoli beneficiari/utenti possono essere chiamati a partecipare alle spese di posa per le condotte di distribuzione.

Art. 45¹

Costi di raccordo

I costi per l'esecuzione del raccordo alla rete di distribuzione sono a carico del proprietario del fondo.

Art. 46¹

Della contabilità, cassa, bilanci, destinazione utili

¹I conti della LEA saranno chiusi per il 31 dicembre di ogni anno.

²Gli eventuali utili dell'esercizio generati in regime di privativa saranno destinati alla formazione di fondi di riserva per futuri investimenti inerenti all'attività in questione.

Adottato con risoluzione municipale del 30 luglio 1981.

Approvato dal Dipartimento dell'interno con risoluzione no. 1762 del 22 aprile 1986.

¹Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzioni del 19 febbraio 2024.

Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 6290 del 13 agosto 2024.